



IL SINDACATO DEI CITTADINI

TASSA SUI SERVIZI DIGITALI-WEB TAX

approfondimento a cura del Servizio Politiche Fiscali UIL

Commento

Con la Legge di Bilancio 2019 è stata introdotta l'imposta sui servizi digitali, meglio definita come "Web Tax".

Si tratta di un'imposta sostitutiva che si applica a quei ricavi derivanti dalle prestazioni di servizio effettuate tramite mezzi elettronici, al netto dell'IVA.

Tale imposta non dipende dal luogo di conclusione della transazione: è dovuta e comunque laddove i soggetti effettuino un dato numero di prestazioni digitali.

In sostanza, è un tributo assimilabile ad un'imposta indiretta, poiché colpisce l'intero volume d'affari.

Sulla base di ciò, la UIL ritiene condivisibile l'idea di rimuovere il privilegio in cui si trovano a operare le multinazionali digitali, poiché esse prelevano capitale su un mercato e lo tassano in un'altra economia più vantaggiosa.

È evidente che la distinzione attuale rispetto al Paese di tassazione di un'attività internazionale, che si basi sull'esistenza di una stabile organizzazione, non può più essere adatta dinanzi alla rivoluzione informatica del XXI secolo.

Infatti, è doveroso e indispensabile dare una soluzione efficace a questa tematica.

Come UIL, riteniamo che questa nuova Web Tax costituisca un primo passo per contrastare la crescente elusione dei colossi del settore e riportare equità e concorrenza al sistema fiscale italiano.

Tuttavia, ci preme sottolineare che tale imposta, incidendo anche sul *business to business*, non vada a danneggiare le piccole e medie imprese italiane, poiché esse costituiscono una risorsa economica e di pregio per il nostro Paese.

Pertanto, per la UIL, sulla Web Tax si deve andare avanti con determinazione in Italia e in Europa, trovando soluzioni a lungo termine, che consentano realmente all'Italia e ai Paesi europei di tassare i profitti dove sono generati, malgrado le aziende digitali non abbiano una presenza fisica nel loro territorio.

Riteniamo che questa misura assieme alla definitiva approvazione della Tassa sulle Transazioni Finanziarie, TTF, e alla predisposizione di una base imponibile consolidata e condivisa da tutti i paese membri dell'Unione, possa rappresentare un elemento costitutivo sui cui poggiare le fondamenta per costituire una vera e propria agenzia fiscale europea.

In tal senso, mettendo insieme tutte le banche dati ad oggi disponibili si può garantire il coordinamento del lavoro delle amministrazioni dei singoli stati.

Solo così si possono contrastare i fenomeni di evasione ed elusione, facendo fronte alle sempre più complesse dinamiche dell'economia globale.

Analisi tecnica

La Legge di Bilancio 2019, all'art. 35, prevede l'istituzione della nuova Web Tax, meglio definita come imposta sui servizi digitali.

I soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali (ovvero chi paga) sono coloro che, esercitando attività di impresa singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano in modo congiunto:

- 1) *un ammontare complessivo di ricavi, ovunque siano stati realizzati, non inferiore a 750milioni di euro;*
- 2) *un ammontare di ricavi derivanti dai servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5 milioni e 550 mila euro.*

Rispetto alla *web tax* varata lo scorso anno, che non è mai entrata in vigore, la nuova imposta si rivolge ai servizi offerti da colossi del web ma anche alle piattaforme minori: in sostanza la tassa colpisce tutte quelle le imprese online che mettono a disposizione piattaforme digitali per la vendita di beni e la cessione di servizi, sia italiane che straniere, che operano in Italia.

Si tratta di un prelievo diretto a intervenire sul *business to business*, e che può avere ripercussioni sulle PMI che vendono, anche all'estero, prodotti *made in Italy*.

L'imposta sui servizi digitali si ottiene applicando un'aliquota del 3% all'ammontare dei ricavi realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre, che siano tassabili da pubblicità, vendite online e trasmissione dati.

Nello specifico, vengono tassati quei ricavi provenienti dalla pubblicità mirata agli utenti di un'interfaccia, o quei servizi che dipendono dalla messa a disposizione di un'interfaccia digitale in grado di connettere gli internauti, al fine di semplificare la fornitura diretta di beni o servizi; ed ancora, sono tassati i ricavi dalla trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'uso di un'interfaccia digitale.

Ad ogni modo, i soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili, prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo di imposta. Per quanto concerne le società appartenenti allo stesso gruppo, al fine di adempiere gli obblighi previsti da tale articolo, viene nominata una singola società di gruppo.

Per ciò che riguarda i soggetti non residenti, cioè privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato Italiano, o di un numero identificativo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, qualora essi nel corso di un anno solare dovessero ottenere ricavi non inferiori a 5 milioni e 500 mila euro, devono fare espressa richiesta all'Agenzia delle entrate per l'ottenimento di un numero identificativo, ai fini di suddetta imposta per i servizi digitali.

Allo scopo dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta sui servizi digitali ed anche rispetto ad un eventuale contenzioso, si applicano le disposizioni in tema di IVA, perché sufficientemente compatibili.


Inoltre, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha l'onere di presentare alle camere una relazione annuale sullo stato di attuazione ed anche sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni previste. Nella nota di aggiornamento al Def, il dipartimento delle finanze presenterà una relazione sull'attuazione della disciplina contenuta nel testo del maxi emendamento, artt. 29 bis e seguenti, anche rispetto all'aggiornamento sullo stato degli effetti finanziari che derivano dagli stessi.

La *ratio* della misura è quella di tassare i ricavi dei colossi tecnologici e quindi regolamentare una materia piuttosto complessa, tuttavia, l'applicazione dell'imposta sui servizi digitali sembra essere necessaria per far pervenire nelle casse dello Stato entrate di circa 150mln nel 2019, 600mln nel 2020 e 600mln nel 2021.

Schema esemplificativo sull'imposta digitale

Nuova Tassa/Web Tax

AZIENDE DIGITALI
750mln/5,5mln di euro



**Aliquota al 3% sui ricavi da
pubblicità, vendite on line,
trasmissione dati**